

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2260 del 29 dicembre 2011

Legge regionale n. 29 del 27 dicembre 2011 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET)". Primi indirizzi applicativi.

[Bollettino ufficiale della Regione del Veneto]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione vengono forniti i primi indirizzi applicativi della legge regionale n. 29 del 27 dicembre 2011, la quale prevede che il Bollettino ufficiale della Regione sia redatto in forma digitale e diffuso in via telematica.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con legge regionale n. 29 del 27 dicembre 2011 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET)", la Regione Veneto ha inteso dettare una nuova disciplina allo strumento di conoscenza e pubblicità legale degli atti, prevedendone la pubblicazione nel solo formato digitale.

La legge regionale n. 29/2011 in tal modo si pone in linea con la vigente legislazione nazionale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale") che consente di attribuire ad un testo digitale quelle caratteristiche di autenticità, integrità e conservazione che in passato erano proprie della sola documentazione cartacea, realizzando al contempo il principio enunciato nell'articolo 3-bis della novellata legge n. 241/1990, secondo cui "Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati".

La pubblicazione del Bollettino nel solo formato digitale ha inoltre il fine di realizzare una sensibile riduzione degli sprechi della carta, in conformità a quanto previsto dal D.L. 25/06/2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (c.d. decreto "Taglia carta").

Per quanto attiene il regime transitorio, l'art. 15 della legge regionale n. 29/2011 stabilisce che il BURVET decorre dal primo giorno del mese successivo all'adozione del manuale, di cui all'art. 14, in cui dovranno essere stabilite le regole e gli aspetti operativi relativi alla redazione e pubblicazione del BURVET. Lo stesso articolo rimette alla Giunta regionale l'adozione degli indirizzi da applicare ai rapporti contrattuali in essere.

Atteso che il contratto, affidato con gara europea, alla ditta Grafica Veneta S.p.A. di Trebaseleghe (Pd), relativo alla stampa e alla distribuzione della versione cartacea del Bollettino, avrà termine il 31.5.2012, si ritiene che il predetto manuale debba essere adottato nel corso del mese di maggio 2012. In tal modo il primo numero del BURVET potrà essere pubblicato, nel sito istituzionale della Regione, il primo giorno del mese di giugno, nel rispetto della scadenza naturale del predetto contratto.

Tale lasso temporale consentirà alle Strutture regionali competenti, ed in particolare alla Direzione Sistemi Informativi e alla Direzione Affari Generali, di implementare le soluzioni tecniche necessarie per assicurare la piena conformità della nuova modalità di pubblicazione del Bollettino alla legislazione di riferimento.

In tale periodo, inoltre, l'Unità di Progetto Verifica Atti dovrà provvedere affinché sia fornita idonea informazione, tramite avvisi da pubblicarsi nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino in formato cartaceo, in ordine alla cessazione della pubblicazione cartacea e dell'avvio della nuova modalità di pubblicazione telematica. La stessa Unità di Progetto avrà il compito di informare gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) della Regione e gli altri uffici individuati nel manuale di cui al citato articolo 14, nonché gli enti locali, che dovrà essere messa a disposizione, per la visione gratuita, almeno una copia stampata dell'ultimo numero del BURVET.

Si ritiene che sino alla prima pubblicazione del BURVET nel sito istituzionale della Regione Veneto, le leggi regionali statutarie, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti, di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 29/2011 debbano continuare ad essere pubblicati - in conformità alla legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dello Statuto della Regione - nel Bollettino

della Regione in formato cartaceo, secondo le medesime modalità di cui alla legge regionale n. 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto". La pubblicazione viene effettuata a cura della Segreteria della Giunta regionale, giusta DGR n. 2496 del 2.11.2010.

Per quanto attiene, infine, ai canoni di abbonamento al Bollettino Ufficiale in formato cartaceo, questi non saranno più dovuti, ai sensi della legge regionale n. 29/2011, a decorrere dalla pubblicazione del BURVET e, dunque, per quanto più sopra affermato, dal mese di giugno 2012.

Risulta, pertanto, opportuno allineare la scadenza dei nuovi abbonamenti al Bollettino Ufficiale in versione cartacea alla citata data, consentendo, a parziale modifica della DGR n. 2920 del 25.9.2007, la sottoscrizione di soli abbonamenti per frazioni d'anno, con scadenza 31.5.2012, riportando i prezzi degli abbonamenti, come determinati nella suddetta deliberazione, al periodo di effettiva fruizione degli stessi.

Per quanto riguarda gli abbonamenti con scadenza posteriore al 31.5.2012, l'Unità di Progetto Verifica Atti provvederà al rimborso del prezzo corrispondente alla frazione temporale dell'abbonamento non goduta.

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

Vista la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto";

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET)";]

delibera

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il manuale di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 29/2011 debba essere adottato nel corso del mese di maggio 2012 al fine di consentire, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge, la pubblicazione del primo numero del BURVET in data 1° giugno 2012;
3. di incaricare la Direzione Sistemi Informativi e la Direzione Affari Generali di implementare le soluzioni tecniche necessarie per assicurare la piena conformità della pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione in versione telematica alla legislazione di riferimento;
4. di incaricare l'Unità di Progetto Verifica Atti affinché sia fornita idonea informazione, tramite avvisi da pubblicarsi nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino in formato cartaceo, in ordine alla cessazione della pubblicazione cartacea e dell'avvio della nuova modalità di pubblicazione telematica;
5. di demandare all'Unità di Progetto Verifica Atti il compito di informare gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) della Regione e gli altri uffici individuati nel manuale di cui al citato articolo 14, nonché gli enti locali, che dovrà essere messa a disposizione, per la visione gratuita, almeno una copia stampata dell'ultimo numero del BURVET;
6. di stabilire che sino alla prima pubblicazione del BURVET nel sito istituzionale della Regione Veneto, le leggi regionali statutarie, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti, di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 29/2011 debbano continuare ad essere pubblicati - in conformità alla legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dello Statuto della Regione - nel Bollettino della Regione in formato cartaceo, secondo le medesime modalità di cui alla legge regionale n. 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto". La pubblicazione viene effettuata a cura della Segreteria della Giunta regionale, giusta DGR n. 2496 del 2.11.2010;
7. di stabilire, a parziale modifica della DGR n. 2920 del 25.9.2007, che i nuovi abbonamenti al Bollettino ufficiale in formato cartaceo potranno essere sottoscritti solo per frazioni d'anno, con scadenza 31.5.2012, riportando i prezzi degli abbonamenti, come determinati nella suddetta deliberazione, al periodo di effettiva fruizione degli stessi;
8. di incaricare l'Unità di Progetto Verifica Atti, in relazione agli abbonamenti con scadenza posteriore al 31.5.2012, di porre in essere i provvedimenti amministrativi necessari a dar corso al rimborso del prezzo corrispondente alla frazione temporale dell'abbonamento non goduta;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.